

REGOLAMENTO DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE DI ATENEO

Art. 1 – Ambito di applicazione

1.

Il presente regolamento, redatto in conformità a quanto previsto dallo Statuto dell'Università Bocconi e dal suo Regolamento Generale d'Ateneo (RGA), disciplina, nel quadro della normativa di riferimento e nei limiti in cui la stessa è applicabile alle Università non statali, funzionamento, attività e risorse del Nucleo di Valutazione di Ateneo.

Art. 2 – Nomina, durata e rinnovo dei componenti

1.

La procedura di costituzione del Nucleo e di nomina del suo Presidente, la sua composizione, la durata degli incarichi e le incompatibilità a ricoprirli sono disciplinate nello Statuto e nel RGA.

Art. 3 – Organizzazione e funzionamento

1.

Il Presidente sovrintende allo svolgimento dei lavori del Nucleo, convoca l'organo e definisce l'ordine del giorno delle sedute. In caso di assenza o impedimento del Presidente, convoca e presiede il Nucleo il componente a tal fine delegato o, in mancanza, il componente più anziano.

2.

Ogni componente può richiedere al Presidente l'inserimento di argomenti all'ordine del giorno in tempo utile per la comunicazione agli altri membri.

3.

Il Nucleo può essere convocato in seduta straordinaria qualora facciano richiesta motivata al Presidente almeno 1/5 dei suoi componenti, elencando gli argomenti da porre all'ordine del giorno.

4.

Qualora le richieste di cui ai commi 2 e 3 non vengano accolte, il Presidente ne dà comunicazione nella prima seduta successiva, motivando il mancato accoglimento.

5.

Il Nucleo si riunisce almeno 3 volte all'anno. Ulteriori riunioni possono essere convocate a seconda delle esigenze connesse allo svolgimento di specifici adempimenti o singole iniziative di valutazione.

6.

Il Nucleo si intende validamente costituito se ricorrono le condizioni indicate all'art. 8 del RGA.

7.

Le deliberazioni e i pareri sono assunti a maggioranza assoluta dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente.

8.

Al termine di ogni seduta è redatto un verbale, sottoscritto dal Presidente e dal segretario, in cui si riportano le deliberazioni adottate, i contenuti ed i termini essenziali della discussione. Copia del verbale è trasmessa a tutti i componenti del Nucleo, al Rettore, al Consigliere Delegato, al Presidente del Presidio di qualità. Svolge le funzioni di segretario il responsabile dell'ufficio di supporto di cui al successivo art. 6 (comma 2).

9.

All'inizio di ogni anno, il Nucleo fissa il calendario delle riunioni e definisce il piano di attività.

Art. 4 – Funzioni e Relazione Annuale

1.

Le funzioni del Nucleo di Valutazione sono disciplinate nel RGA.

2.

Il Nucleo di Valutazione di Ateneo riferisce con relazione annuale al Consiglio Accademico, Consigliere Delegato e Rettore. Il Nucleo si avvale, tra gli altri elementi informativi, delle relazioni delle Commissioni paritetiche Docenti Studenti nonché degli ulteriori documenti informativi messi a disposizione dal Presidio di Qualità e dall'Università.

3.

L'adozione degli interventi e delle iniziative proposte compete agli organi di governo dell'Ateneo.

Art. 5– Accesso alle informazioni e diffusione degli atti

1.

L'Università, secondo quanto previsto dall'art.1, comma 2, della legge n. 370/99, assicura al Nucleo di Valutazione il diritto di accesso ai dati e alle informazioni necessarie allo svolgimento della propria attività, in possesso degli uffici e di ogni altra unità organizzativa dell'Ateneo, nonché la pubblicità e la diffusione degli atti, nel rispetto della normativa a tutela della riservatezza.

Art. 6 – Risorse

1.

Il Consiglio di amministrazione dell'Università assegna al Nucleo di Valutazione, in sede di formazione del bilancio preventivo, le risorse necessarie al suo funzionamento e allo svolgimento delle attività programmate su base annuale.

2.

Il Nucleo di Valutazione, per l'espletamento dei propri compiti, si avvale di un apposito ufficio di supporto costituito nell'ambito della struttura amministrativa dell'Università, che esegue tutte le attività operative connesse alla valutazione d'ateneo e provvede alla tenuta degli atti e dei documenti ufficiali del Nucleo.

3.

Il Nucleo di Valutazione può avvalersi, per lo svolgimento delle proprie attività, anche della collaborazione di esperti esterni e società specializzate, cui può essere affidata la realizzazione di specifiche iniziative di valutazione o di studi e ricerche finalizzati ad approfondire la conoscenza di determinati processi, nei limiti del budget complessivamente assegnato.

4.

Ai componenti del Nucleo di Valutazione è attribuito un compenso annuo, nella misura stabilita dal Consiglio di amministrazione, ed è assicurata altresì la copertura delle spese di trasferta.